



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere – Relatrice
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2023;

VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della già menzionata relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2023;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza n. 20 del 7 ottobre 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott. Elisabetta Midena;

FATTO

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148 bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 del Comune di Corleto Perticara.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento – da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 841 del 09.06.2025, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Sindaco e l'Organo di revisione, con nota congiunta del 26.06.2025, acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data al n. 913, hanno fornito chiarimenti e documentazione.

DIRITTO

2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei Conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei Conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica, dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione del tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte Cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire *"(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa"* (cfr. Corte Cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate, la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando tuttavia che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3.1 Risultato di amministrazione

Si riportano, di seguito, le tabelle indicanti il risultato di amministrazione registrato nell'esercizio in esame e l'evoluzione, dello stesso, nel triennio 2021-2023.

37. Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2021	2022	2023
Risultato d'amministrazione (A)	660.331,00	866.511,31	1.211.761,01
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	882.777,07	1.040.949,86	1.165.913,10
Parte vincolata (C)	176.006,21	190.288,79	429.806,63
Parte destinata agli investimenti (D)	98.639,82	99.156,28	1.156,28
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-497.092,10	-463.883,62	-385.115,00

Fonte: Questionario Conte rendiconto 2023 tab. 37

Anno 2023	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			6.349.166,94
Riscossioni	1.489.807,81	9.287.218,95	10.777.026,76
Pagamenti	1.695.782,22	4.236.713,79	5.932.496,01
Saldo di cassa al 31 dicembre			11.193.697,69
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
Fondo di cassa al 31 dicembre			11.193.697,69
Residui attivi	2.970.125,07	1.409.744,53	4.379.869,60
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			-
Residui passivi	2.013.723,03	5.612.130,06	7.625.853,09
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			427.703,49
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			6.308.249,70
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie			-
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			1.211.761,01

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	585.947,31
Fondo anticipazioni liquidità	181.852,20
Fondo perdite società partecipate	32.000,00
Fondo contenzioso	230.000,00
Altri accantonamenti	136.113,59
Totale parte accantonata	1.165.913,10
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	131.057,05
Vincoli derivanti da trasferimenti	150.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	148.749,58
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata	429.806,63
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	1.156,28
Totale parte disponibile	- 385.115,00

Fonte: Schemi di bilancio BDAP rend.2023 – Foglio 11, All. A

Dai dati presenti sul questionario Con.te, in BDAP e nella Relazione del revisore, emerge un disavanzo di amministrazione pari ad € - 385.115,00. L'Ente presenta un disavanzo anche negli esercizi 2021 e 2022.

Si è chiesto di motivare al riguardo e di indicare le misure volte a ridurre il disavanzo.

Nel riscontro, l'Ente ha dichiarato che *“Il disavanzo di amministrazione registrato nel rendiconto 2023, pari a € -385.115,00, è da ricondurre al disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato ai sensi del D.lgs. 118/2011 in sede di applicazione del principio della contabilità armonizzata. Tale operazione è stata formalizzata con Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 29/04/2015 (Allegato 1), dalla quale è emerso un disavanzo tecnico complessivo pari a € 973.109,82. Successivamente, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 18/05/2015 (Allegato 2), è stato disposto il piano di rientro del disavanzo in n. 30 rate annuali costanti da € 32.436,99 ciascuna, con scadenza ultima prevista per l'esercizio 2044, secondo quanto consentito dalla normativa vigente. Nel triennio 2021-2023, l'ente ha regolarmente rispettato tale obbligo, provvedendo all'integrale accantonamento delle quote annuali previste a copertura del disavanzo, come desumibile dal prospetto del risultato di amministrazione allegato ai rendiconti approvati.*

L'Ente, oltre a garantire la regolare copertura delle quote annuali di disavanzo da riaccertamento, ha adottato ulteriori misure volte a migliorare l'equilibrio strutturale del bilancio e, indirettamente, a favorire una progressiva riduzione del disavanzo, tra cui:

- l'adozione di criteri prudenziali nella gestione dei residui attivi e nella previsione delle entrate;*
- il rafforzamento della capacità di riscossione, soprattutto in ambito tributario, già a partire dall'anno 2024;*
- il monitoraggio costante degli equilibri finanziari e del risultato di amministrazione.*

L'Amministrazione continuerà ad assicurare il rispetto del piano di rientro e a perseguire il miglioramento progressivo della situazione finanziaria, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza del disavanzo tecnico sul risultato di amministrazione”.

La Sezione prende atto del riscontro fornito, invitando l'Ente a monitorare costantemente il recupero del disavanzo in questione e implementando le misure atte a ridurlo nel tempo.

3.2 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale e per spese correnti

Dall'esame degli schemi contabili trasmessi alla BDAP (foglio 11), è stata riscontrata la valorizzazione del fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale per €. 6.308.249,70.

Con riferimento alla quota da riaccertamento straordinario è emersa una discrasia tra questionario e relazione. Nel questionario (pag. 9), detta quota viene riportata solo per il 2023 mentre risulta pari a zero per il 2022 e 2021. Nella relazione (pag. 11), invece, è stata indicata la quota anche per il 2021 e 2022.

Analogamente, dall'esame degli schemi contabili trasmessi alla BDAP (foglio 11) è stata riscontrata la valorizzazione del fondo pluriennale vincolato per spese correnti per €. 427.703,49.

Si è chiesto, pertanto, al Comune di chiarire le suddette incongruenze. Al riguardo, l'Organo di revisione ha chiarito che, in entrambi i casi, la versione corretta delle tabelle è quella riportata nella Relazione del revisore al Rendiconto, facendo presente che l'omessa indicazione per gli anni 2021 e 2022 è attribuibile ad un errore nella compilazione del questionario.

La Sezione prende atto delle risposte fornite, sottolineando la necessità che l'Organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi.

3.3 Fondo Anticipazioni D.L. n. 35/2013

Dall'esame dei dati presenti su BDAP, si è rilevata la presenza di accantonamenti a titolo di Fondo anticipazioni di liquidità pari a €. 181.852,20.

Nel questionario, pag. 11-12, non risultano risposte alle domande da 28 a 31.

Con la nota istruttoria, il Collegio ha chiesto di relazionare con riferimento alla mancata risposta alle domande sopra indicate. Inoltre, ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di restituzione e alla metodologia di calcolo degli accantonamenti al già menzionato fondo.

Nel riscontro, il Comune ha affermato che il Revisore non ha risposto alle domande da 28 a 31 per mero errore. Si è, altresì, precisato che l'Ente ha richiesto *“un'anticipazione di liquidità nel corso dell'anno 2016, per un importo complessivo di € 234.574,84. Il rimborso dell'anticipazione avviene mediante il pagamento annuale di:*

- *Quota capitale imputata al capitolo 50.02.4.403.200.201.23302;*
- *Quota interessi imputata al 01.03.1.107.200.201.21614.*

Il Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) viene accantonato nel risultato di amministrazione in misura pari al debito residuo alla data del rendiconto, al netto della quota capitale in scadenza nell'esercizio successivo, che sarà coperta con stanziamenti di competenza.

Pertanto, l'importo accantonato a titolo di FAL nel rendiconto 2023, pari a € 181.852,20, è stato determinato come segue:

FAL = debito residuo € 188.972, 68 – quota capitale in scadenza € 7.120,48

L'Ente provvede ogni anno a versare regolarmente le quote dovute alla Cassa Depositi e Prestiti con apposito mandato di pagamento”.

La Sezione, prende atto della risposta, pur segnalando l'errore del revisore nell'omessa corretta compilazione del questionario.

3.4 Fondo contenzioso

Con riferimento al fondo contenzioso, dall'esame dei dati presenti su BDAP, si è rilevata la presenza di un accantonamento pari a **€ 230.000,00**. Nel questionario (domanda n. 33), il Revisore ha dichiarato che le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso sono risultate congrue.

In sede di istruttoria si è chiesto di indicare le modalità attraverso le quali l'Ente avesse determinato la stima e la valutazione del grado di rischio delle passività potenziali derivanti da contenzioso e di trasmettere l'elenco del contenzioso in essere con la stima della relativa soccombenza compilando un'apposita tabella.

Nella risposta, il Comune ha evidenziato che *“Per l'annualità in oggetto, non è stata predisposta una specifica tabella di dettaglio relativa alla stima delle singole vertenze giudiziarie, contenente l'indicazione della probabilità di soccombenza e degli importi potenzialmente dovuti,*

secondo il modello indicato. La mancata redazione di tale documento è da attribuirsi a ragioni organizzative e di risorse, attualmente in fase di superamento.

Ciononostante, in via prudenziale, l'importo di € 230.000,00 accantonato nel rendiconto 2023 è stato confermato in continuità con l'accantonamento effettuato nell'esercizio 2022, in considerazione del fatto che non sono intervenute modifiche sostanziali nel contenzioso in essere tali da giustificare una rideterminazione al ribasso.

L'Ente si è già impegnato, a partire dall'esercizio 2024, a formalizzare un'apposita ricognizione del contenzioso e a predisporre la tabella richiesta".

L'Ente non ha trasmesso la tabella richiesta adducendo motivazioni generiche ma, soprattutto, ha solo da poco avviato la ricognizione del contenzioso. Giova evidenziare che l'accantonamento del Fondo contenzioso è astretto alla finalità di una corretta determinazione del risultato di amministrazione, quale coefficiente necessario dell'equilibrio di bilancio, al fine di evitare un *"miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'Ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio"* (Corte cost., sent. n. 4/2020).

La determinazione del fondo in questione esige, pertanto, un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente. Va, quindi, escluso un controllo a campione, così come, d'altronde, anche una quantificazione forfettaria del rischio di soccombenza; al contrario la quantificazione del fondo rischi da contenzioso richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste e partite. D'altro canto, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di sottolineare che *"La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento"* e che, a tale riguardo, occorre dotarsi *"di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie"* (Sez. Contr. Sicilia, deliberazione n. 6/2019/SS.RR./PARI) (Cfr. Sez. Reg. Contr. Basilicata 88/2024/PRSP).

Si sottolinea che il Fondo contenzioso incide sulla parte disponibile del risultato di amministrazione e che la consistenza dell'accantonamento al fondo deve essere tale da consentire l'eventuale pagamento degli oneri originati dai provvedimenti giurisdizionali, evitando in tal modo che passività impreviste incidano negativamente sugli equilibri di

bilancio. A tal proposito, la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 14/2017/INPR ha affermato che *“Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”* (sul punto vedasi anche Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/2016/INPR). La giurisprudenza contabile ha elaborato i principi cardine per la congrua determinazione del fondo in questione. Ai suddetti principi debbono conformarsi tanto l’Ente, il quale è tenuto sia ad un’attenta ricognizione delle cause pendenti sia ad una corretta stima del rischio di soccombenza, quanto l’Organo di revisione che deve attestare la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d’amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera della Sezione delle autonomie n. 14/2017/INPR.

La Sezione, pertanto, raccomanda al Comune di procedere tempestivamente al completamento della ricognizione del contenzioso per la congrua quantificazione del relativo fondo e di mantenere i dati aggiornati.

Si sottolinea, al riguardo, la centralità del ruolo dell’Organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo anzidetto. È lo stesso legislatore, infatti, a richiedere al Collegio dei revisori una approfondita e analitica *“verifica”*, che non si limiti all’espressione di un mero giudizio. Si ricorda, pertanto all’Organo di revisione che la *“verifica”* espressamente richiesta dal principio contabile, infatti, *“consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato”* (Sez. contr. Campania, del. n. 217/2019) (cfr. precedente di questa Sezione n.133/2024/PRSE).

La Sezione si riserva di verificare il superamento di detta criticità nei controlli sui prossimi rendiconti

3.5 Fondo perdite società partecipate

Dal portale “PARTECIPAZIONI” del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, sulla base dei dati inviati dall’ente, si è riscontrato che l’Ente al 31.12.2022 deteneva quote nelle seguenti società:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
01522200763	ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	Società per azioni	Attiva
02081600765	CORLAETUM S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	Società a responsabilità limitata	Inattiva
01556890760	G.A.L. AKIRIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	Società consortile a responsabilità limitata	In liquidazione volontaria o scioglimento

Fonte: MEF Dipartimento del Tesoro, portale Partecipazioni

Dai dati trasmessi in BDAP, è risultata accantonata la somma di € **32.000,00**.

La Sezione ha richiesto chiarimenti per comprendere le motivazioni che avessero indotto l’Ente ad effettuare tale accantonamento, chiedendo di esplicitare con chiarezza le valutazioni sulla congruità dello stesso.

Si è chiesto, inoltre, di conoscere lo stato della liquidazione delle società G.A.L. Akiris società consortile a r.l. e Corlaetum s.r.l, una previsione sulla tempistica di chiusura di tali procedure e se l’Ente avesse subito nell’ultimo triennio, o prevedesse di sostenere nei prossimi anni, esborsi monetari in conseguenza di ciò.

Il Comune e l’Organo di Revisione hanno specificato che “*Con Determinazione n. 19 del 29/12/2023 (Allegato 3), il Responsabile del Servizio Finanziario ha preso atto che, dalla situazione economico-patrimoniale al 31/12/2022 della società partecipata Corlaetum S.r.l., emergevano perdite d’esercizio pari a € 9.389,87, alle quali si aggiungono perdite portate a nuovo non ancora ripianate, registrate negli anni precedenti, pari a € 7.055,87 nell’anno 2020 e € 9.467,57 nell’anno 2021.*

In coerenza con quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D.lgs. 175/2016, l’Ente ha ritenuto congruo procedere, in sede di rendiconto 2023, ad un accantonamento al fondo perdite società partecipate pari a € 23.000,00, a valere sul risultato di amministrazione, al fine di coprire il rischio derivante dalle perdite cumulate della società sopra indicata. La stima è stata effettuata sulla base

dei dati di bilancio disponibili alla data del rendiconto, in assenza di aggiornamenti più recenti da parte della società partecipata in liquidazione.

La società Corlaetum S.r.l. risulta attualmente in liquidazione. Ad oggi, non sono pervenute comunicazioni ufficiali dal liquidatore circa lo stato di avanzamento della procedura, nonostante siano stati inviati diversi solleciti da parte dell'Ente. In assenza di ulteriori elementi, si stima in via prudenziale che la procedura possa concludersi entro l'anno 2026, salvo evoluzioni impreviste. La società G.A.L. Akiris, anch'essa in liquidazione, non ha trasmesso aggiornamenti formali recenti circa la chiusura della procedura. Allo stato attuale, non è possibile stimare con attendibilità la tempistica di conclusione della liquidazione.

Nel triennio di riferimento l'Ente non ha sostenuto esborsi monetari a seguito delle liquidazioni in corso, né risultano ad oggi richieste formali di versamenti o ripianamenti a carico dell'Ente.

Tuttavia, non si esclude che, in fase di chiusura, possano emergere obblighi finanziari, per i quali si provvederà eventualmente ad aggiornare il fondo perdite partecipate, sulla base di nuove evidenze contabili".

La Sezione nel precisare che il fondo in oggetto è di € 32.000,00 e non di € 23.000,00 come impropriamente indicato dall'Ente nella nota di riscontro, rileva che la risposta è generica e non dà conto di alcuna valutazione svolta sulla congruità del Fondo in parola.

Come noto, l'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora le società di cui l'ente locale detenga quote di partecipazione abbiano registrato un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile.

La tassatività delle suddette prescrizioni è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, essendo del tutto esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo. La costituzione di tale fondo è volta al contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione

del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante. Il fondo svolge, quindi, una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazioni nn. 24/2017/PAR, 127/2018/PAR, 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione nn. 31/2021/PRSP e 53/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 25/2021/PAR).

Con riguardo all'evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, va, inoltre, rammentato che il medesimo art. 21, comma 1, del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;
- l'ente partecipante dismetta la partecipazione;
- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il riferimento contenuto nell'ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21 al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti, quale una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate, rende evidente che l'accantonamento nel risultato di amministrazione debba essere commisurato non solo al risultato negativo dell'ultimo esercizio della società partecipata, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario compaiano non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo (cfr., in termini, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 112/2022/PRSE nonché da ultimo, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 34/2025/PRSE).

L'importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l'ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa.

Ne consegue, quindi, l'irrelevanza, ai fini dell'accantonamento in parola, di qualsivoglia valutazione discrezionale svolta dall'Ente accantonando in via prudenziale la somma di € 32.000,00, ammontare che risulterebbe, dagli atti a disposizione del Collegio, sovrastimato alla luce delle suddette considerazioni.

Nello specifico, quanto alle modalità da seguire per effettuare tale accantonamento, occorre considerare che, essendo Acquedotto Lucano S.p.a. società operante nel campo dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica (gestione del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Basilicata), in base all'art. 21 TUSP, il parametro di riferimento è rappresentato dalla differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del Codice civile.

Solo con riferimento alla società Acquedotto Lucano S.p.a. dall'analisi dei dati del bilancio di esercizio al 31.12.2022 è emersa una differenza negativa tra valore e costi della produzione pari ad - €. 892.901,00. Pertanto, in considerazione della quota di partecipazione pari allo 0,29% detenuta in Acquedotto Lucano S.p.A., il Comune, solo per Acquedotto Lucano avrebbe dovuto accantonare, nell'esercizio 2023, l'importo di € 2.589,41.

Alla luce delle esposte considerazioni, si invita, pertanto, l'Ente a procedere alla corretta quantificazione del Fondo in parola in ossequio a quanto disposto dal menzionato art. 21 del D.lgs. 175/2016, attesa la diretta incidenza di tale accantonamento sulla parte disponibile del risultato di amministrazione, avendo cura di verificare, altresì, la ricorrenza delle sopra elencate fattispecie normativamente previste per l'eventuale disaccantonamento, anche parziale, nel passaggio da un esercizio a quello successivo.

La Sezione si riserva di verificare il superamento di detta criticità nei controlli sui prossimi rendiconti.

3.6 Accordo decentrato integrativo e fondo rinnovi contrattuali

Il Revisore ha affermato nel questionario, domanda 14 pag. 5, che è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo in data 25/03/2024 e che ne è stata certificata la

compatibilità dei costi. La sottoscrizione è dunque avvenuta ben oltre la scadenza del 31/12/2023.

Da un riscontro dei dati presenti in BDAP non risulta vincolata alcuna risorsa mentre, sempre nel questionario, risulta presente nel FPV di spesa corrente la voce “salario accessorio e premiale” per € 11.339,00.

La Sezione ha, quindi, chiesto chiarimenti al riguardo.

L'Ente, sul punto, ha evidenziato che “(...) nel 2023 non è stato ancora attivato un capitolo autonomo specificamente dedicato al trattamento accessorio del personale; pertanto, non risulta vincolata alcuna somma nel sistema BDAP a tale titolo. Le indennità di responsabilità vengono attualmente erogate tramite i capitoli ordinari di bilancio destinati al trattamento economico del personale. Tale modalità è stata adottata per garantire la tempestiva corresponsione delle indennità, in attesa di una completa riorganizzazione contabile e programmatica finalizzata alla costituzione del fondo risorse decentrate come previsto dalla normativa vigente. L'Ente è consapevole dell'esigenza di una piena armonizzazione tra prassi contabile, normativa contrattuale e obblighi informativi (inclusi quelli verso la BDAP), e si è già attivato per istituire correttamente, a partire dal 2025, un fondo risorse decentrate con impegni di spesa vincolati, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

La sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo, avvenuta in data 25/03/2024, è stata posticipata rispetto alla scadenza del 31/12/2023 a causa di ragioni organizzative; l'Ente si impegna a rispettare le scadenze nei prossimi esercizi. La voce “salario accessorio e premiale” presente nel Fondo Pluriennale Vincolato costituisce una classificazione contabile generica e non corrisponde a un fondo vincolato formalmente istituito”.

Inoltre, a pag. 12 - domanda n. 36, il Revisore ha affermato la non congruità delle quote accantonate al fondo per rinnovi contrattuali. Da una lettura dei dati in BDAP, tuttavia, non emerge la costituzione del fondo.

Su questo specifico aspetto, il Revisore dei conti ha chiarito che la risposta di non congruità del Fondo è stata data “proprio perché non risultava costituito tale fondo”.

Circa la sottoscrizione del contratto integrativo intervenuta solo nel 2024, si rappresenta che la giurisprudenza contabile si è pronunciata sul punto in senso negativo, stigmatizzando la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che

interviene nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

“Tale statuizione - che parte dal presupposto per cui la contrattazione deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio, per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza - è coerente con il basilare principio di programmazione tanto degli obiettivi dell'ente quanto dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

È stato da tempo, infatti, ampiamente affermato che “la necessità che l'intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l'anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l'effettività della programmazione dell'ente, cui è connessa (di regola) l'annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In altri termini, non si può trascurare che le prestazioni richieste ai dipendenti e gli obiettivi loro assegnati rappresentano in primo luogo interessi e obiettivi dell'ente stesso. Una mancata o tardiva contrattazione integrativa, nella misura in cui essa costituisce presupposto per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, nella sostanza sovriscrive le finalità sottese all'istituto ora in parola e compromette (...) il raggiungimento dei risultati attesi” (Sez. reg. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR). E, inoltre, come evidenziato da Sez. reg. contr. n. 263/2016/PAR con richiami alla consolidata e risalente posizione della Sezione lombarda sul rapporto di presupposizione tra il contratto e la corresponsione dei trattamenti economici accessori, “l'accordo contrattuale (...) è necessario interverga prima della fine dell'esercizio di riferimento. (...) Sul punto si osserva, inoltre, che sulla diffusa prassi, già invalsa prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità armonizzata, della cosiddetta contrattazione tardiva ovvero quella che interviene nell'esercizio successivo a quello di riferimento, si erano già appuntate molte osservazioni critiche da parte della Corte dei conti in relazione proprio alla circostanza che: “...sussistono forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi integrativi che non solo siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che individuino criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati prima dell'inizio del periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di verifica, di fatto impossibile, proprio a causa della mancanza dei criteri preliminari” (Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia deliberazione n. 287/2010)”. Del resto, in assenza di predefiniti criteri di ripartizione, seppure di carattere generale, ma pur sempre aderenti alla realtà amministrativa

di riferimento, è "tardiva" anche la contrattazione decentrata la cui sottoscrizione intervenga sul finire dell'anno di riferimento e che non consista in una presa d'atto di una attività incentivante già pienamente in corso, oltre che parzialmente realizzata, per quanto non ancora verificata nei risultati. (sottolineato aggiunto) (Cfr. Deliberazione n. 69/2023/PAR Umbria che a sua volta rinvia a Sez. reg. contr. Lombardia n. 287/2010/PAR, n. 137/2013/PAR, n. 355/2017/PAR; in termini, Sez. reg. contr. Molise, n. 161/2017/PAR). La Sezione, pertanto, pur prendendo atto dell'avvenuta sottoscrizione tardiva del contratto, richiama l'Ente al rispetto delle tempistiche predette.

La giurisprudenza contabile, inoltre, ha più volte illustrato (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazione n. 91/2020/PRSE; Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni n. 189/2024/PAR e n. 386/2019/PAR; Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 7/2019/PAR) come la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali, ossia l'individuazione in bilancio delle risorse; l'adozione dell'atto di costituzione del fondo (che costituisce il vincolo contabile alle risorse, quantificandole), atto che è di competenza del dirigente - o del responsabile di settore - e deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell'Organo di revisione; la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

Conformemente a tali scansioni procedurali, sotto il profilo strettamente contabile, al punto 5.2 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, si precisa che "...Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato

di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio ...".

Come rimarcato dalla giurisprudenza contabile, solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al Fondo potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR; Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazione n. 263/2016/PAR) in quanto "*...se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l'erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante*" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 7/2019/PAR).

Ne consegue che, dopo la costituzione del Fondo, in assenza della successiva sottoscrizione, con cadenza annuale, dell'accordo collettivo integrativo decentrato, non possa legittimamente essere erogato il trattamento retributivo accessorio e premiante per il personale. Soltanto con la sottoscrizione dell'accordo matura, infatti, il titolo giuridico ed insorge il conseguente obbligo di corrispondere il trattamento retributivo accessorio e premiante, rendendo possibile l'impegno delle risorse preventivamente stanziato nel Fondo per il loro successivo pagamento.

Il trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV di parte corrente solo se è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo entro l'anno di riferimento (31 dicembre), in caso contrario le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione che, dopo l'approvazione del rendiconto, può essere applicata, mediante apposita variazione di bilancio, nell'annualità successiva ai fini della remunerazione del trattamento accessorio dei dipendenti. Infatti, qualora alla fine dell'esercizio, la sottoscrizione del contratto non sia ancora intervenuta, nelle more della stessa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate e, non potendo l'ente assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione

(cfr., da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazioni n. 42/2023/PRSE e n. 102/2022/PRSE).

Infine, è stata costantemente ribadito che *“la necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’ente, cui è connessa (di regola) l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In altri termini, non si può trascurare che le prestazioni richieste ai dipendenti e gli obiettivi loro assegnati rappresentano in primo luogo interessi e obiettivi dell’ente stesso. Una mancata o tardiva contrattazione integrativa, nella misura in cui essa costituisce presupposto per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, nella sostanza sconvolge le finalità sottese all’istituto ora in parola e compromette (...) il raggiungimento dei risultati attesi”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 198/2024/PAR; Sez. reg. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR).

Tanto premesso, accertato che l’Ente non ha costituito il Fondo risorse decentrate e ha tardivamente sottoscritto il contratto integrativo, si richiama il Comune all’espletamento tempestivo delle fasi descritte, prodromiche alla corresponsione dei trattamenti accessori, attivando tutte le procedure necessarie per il rispetto della tempistica menzionata. L’Organo di revisione è chiamato a vigilare sulla corretta costituzione del fondo, effettuando le verifiche prescritte dagli artt. 40 e 40-bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 8, comma 7, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

Quanto al fondo rinnovi contrattuali, il Comune non ha rispettato quanto previsto dal principio contabile di cui al punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 per il finanziamento degli arretrati contrattuali e per i relativi rinnovi contrattuali

La Sezione, pertanto, richiama il Comune al rispetto della raccomandazione contenuta nel principio contabile applicato citato secondo cui *“Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.”* *“Sebbene il richiamato principio contabile auspichi – e non obblighi – la costituzione del fondo in questione,*

l'accantonamento delle predette risorse nelle more della sottoscrizione del CCNL costituisce un adempimento contabile potenzialmente idoneo a preservare, in chiave prospettica ed al di là delle contingenze del caso concreto, la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente. Infatti, come ribadito sul punto da una recente pronuncia giurisprudenziale (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 10/2021/PRSP; in senso conforme anche Sezione regionale di controllo per il Piemonte deliberazioni n. 71/2023 e Sezione regionale di controllo per la Liguria deliberazione n. 11/2020/PRSP), l'accantonamento in parola risponde ad un criterio di sana gestione finanziaria che l'ente deve seguire.

Secondo la Sezione di controllo ligure il concetto di accantonamento costituisce "una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall'attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi. L'obbligatorietà dell'accantonamento è ritraibile dal D. Lgs. 165/2001, art. 48, comma 2, primo periodo ("...gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'art. 40, comma 3-quinquies"), e comma 4, secondo periodo ("per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa" - diversamente dalle amministrazioni statali, per le quali le risorse sono direttamente stanziare in legge di bilancio). A conforto di ciò, appare utile richiamare la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 6/SSRRCO/CCN/18, confermata a breve distanza di tempo, dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR. In entrambe le pronunce è stata posta particolare enfasi sull'osservanza delle previsioni normative di cui al paragrafo 5.2, lett. a), II alinea, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011: la spesa di personale per il rinnovo dei contratti è difatti un onere posto ad esclusivo carico del bilancio del Comune e, trattandosi di spesa obbligatoria, l'Ente locale non può sottrarsi all'erogazione delle somme, anche per arretrati, al momento del perfezionamento della tornata negoziale. La "rigidità" dell'onere richiederebbe, pertanto, che gli Enti precostituiscano, attraverso un apposito accantonamento, la provvista finanziaria da utilizzare a copertura della spesa, all'atto della sua manifestazione (i.e., sottoscrizione del CCNL)" (Cfr. Sez. Reg. controllo Piemonte n. 8/2024/PRSE).

La Sezione si riserva di verificare il superamento delle rilevanti criticità riscontrate nel controllo sui prossimi rendiconti.

3.7 Cassa vincolata - Fondi vincolati

Dai dati riportati nel questionario (punto 3, Sezione II, pag. 7), è emerso che l'Ente non ha determinato la cassa vincolata al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi:

3. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.629.658,37 €	6.349.166,94 €	11.193.697,69 €
di cui cassa vincolata	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anche nella relazione allegata al rendiconto, non risulta compilata la tabella nei campi relativi alla cassa vincolata. Per tale motivo, il Collegio ha chiesto chiarimenti.

Dalla nota di risposta, risulta confermato che nei rendiconti degli esercizi 2021, 2022 e 2023, l'Ente non ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata al 31 dicembre, né alla compilazione dei relativi campi nella tabella allegata alla relazione al rendiconto.

“L'Ente si impegna a superare tale criticità già a partire dal 2025. Si precisa tuttavia che i fondi vincolati sono stati regolarmente determinati e iscritti nel risultato di amministrazione in ciascuno dei tre esercizi indicati”.

Si è, inoltre, richiesto all'Ente, la trasmissione dell'attestazione della consistenza dei Fondi vincolati al 31.12.2021, al 31.12.2022 e al 31.12.2023. Il comune ha trasmesso *“l'attestazione della consistenza dei fondi vincolati al 31/12/2021, al 31/12/2022 e al 31/12/2023, come risultanti dai prospetti del rendiconto approvato. (Allegato 4)”* aggiungendo che *“si impegna, a partire dal rendiconto 2025, a rilevare e rappresentare correttamente la cassa vincolata, in conformità alle disposizioni dell'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011”.*

La Sezione rammenta che la determinazione della giacenza di cassa vincolata è stata oggetto di apposita disciplina al paragrafo 10.6 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011, le cui indicazioni, alle quali si rinvia, risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza), del nuovo sistema della contabilità armonizzata.

La quantificazione della giacenza vincolata, da effettuarsi, ai sensi del menzionato paragrafo, a partire dal 1° gennaio 2015, deve necessariamente essere aggiornata ogni anno, in quanto le entrate vincolate (e le conseguenti spese), sono oggetto di continue movimentazioni contabili.

Si reputa necessario evidenziare che la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse e, conseguentemente, una precisa gestione della cassa vincolata, rileva ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare dell'esatta determinazione della situazione finanziaria dell'ente pubblico. Risulta, altresì, fondamentale *"l'implementazione di adeguate verifiche di cassa onde accertare le reali consistenze fra cassa libera e vincolata"* (Sezione Controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 124/2024/VSG).

Va, inoltre, evidenziato che l'omessa evidenza della cassa vincolata nel rendiconto determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione.

L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge, d'altra parte, dalla lettura dell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al relativo vincolo di destinazione, pone, tuttavia, precisi limiti sia quantitativi che procedurali, richiedendo, altresì, che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

La materia in questione ha formato oggetto di puntuale approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie, la quale, con la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR, ha dettato le prime linee di indirizzo relativamente alla gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate. In quella sede, si è precisato che: *"il regime vincolistico della gestione di cassa ... è caratterizzato dall'eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate ai richiamati artt. 180, comma 3, lett. d) e dall'art. 185, comma 2, lett. i)"* (tra le quali ipotesi, nella versione vigente *ratione temporis*, erano previsti anche i vincoli di destinazione stabiliti per legge, oltre a quelli relativi a trasferimenti o a prestiti), restando conseguentemente escluse da tale regime sia le entrate straordinarie di cui all'art. 187, c. 3-ter, lett. d, del TUEL, che le entrate con vincolo di destinazione generica.

Nella parte conclusiva della deliberazione è stato, poi, specificato che: *“Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa”*.

Con la successiva deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG, avente ad oggetto, nello specifico, i vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalla legge o dai principi contabili, sono stati, inoltre, indicati i criteri alla cui stregua un’entrata vincolata per competenza doveva considerarsi vincolata anche in termini di cassa, all’uopo precisandosi, conclusivamente, che *“il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative”*.

Mette conto evidenziare, tuttavia, che, recentemente, l’art. 6, comma 6-octies, del D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024, ha novellato la normativa recata dal TUEL nella soggetta materia, sopprimendo, negli artt. 180, comma 3, lett. d) e 185, comma 2, lett. i), il riferimento ai vincoli di natura legislativa ed introducendo un ulteriore periodo all’art. 187, comma 3-ter, secondo cui: *“Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)...”* (vale a dire quelle derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, ovvero da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata).

Ne consegue che a seguito della menzionata novella normativa:

“• la disciplina dei vincoli è limitata solo alle voci finanziate da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando i vincoli di competenza imposti per legge [...]

• analogamente, e con riguardo alla composizione del risultato contabile di amministrazione, il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solamente per le entrate riferite a mutui, a prestiti ed a contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione” (cfr. Sez. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 124/2024/VSG cit.).

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiama il Comune di Corleto Perticara al rispetto della richiamata normativa in materia di determinazione della cassa vincolata, in quanto l'omessa evidenza della stessa, ovvero la non corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, laddove ne ricorrano le condizioni, potrebbe comportare – come detto – scompensi finanziari strutturali, tali da incidere, se non rimossi, sugli equilibri futuri di bilanci (Cfr. precedente di questa Sezione 44/2025/PRSE). La Sezione si riserva di verificare la corretta costituzione della cassa vincolata in occasione del controllo sui rendiconti dei prossimi esercizi finanziari.

3.8 Tempestività dei pagamenti

Da quanto riportato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, si è riscontrato che i tempi medi di pagamento relativi all'anno 2023 sono pari a **75,53**. Si è chiesto di fornire indicazioni in merito alle motivazioni del superamento dei termini di legge, alle misure eventualmente adottate per rientrare nei tempi normativamente previsti nonché agli eventuali interessi e/o pignoramenti subiti in seguito ai ritardati pagamenti ed alle conseguue sanzionatorie sancite nell'art. 183 comma 8, del TUEL.

Nella nota di riscontro, il Comune ha affermato che *“il superamento dei termini di legge è stato determinato da difficoltà organizzative interne, in particolare dalla carenza di personale nell'area finanziaria che ha causato ritardi nei processi di liquidazione da parte degli uffici competenti. Ad oggi non si sono verificati pignoramenti né sono stati corrisposti interessi moratori significativi a seguito di tali ritardi, e non risultano applicate sanzioni ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL. L'Ente ha avviato un percorso di revisione dei flussi operativi interni finalizzato al miglioramento della tempestività dei pagamenti”*.

Inoltre, da controlli effettuati sul sito istituzionale dell'Ente, eseguiti in data 13.05.2025 e 30.9.2025 non risultano pubblicati, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione”, i dati sui pagamenti, come pure l'indicatore di tempestività dei pagamenti (secondo, terzo e quarto trimestre 2023), nonché l'ammontare

complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, per l'anno 2023 e per le annualità precedenti.

Tali adempimenti sono specificamente previsti rispettivamente dagli artt. 4-bis, comma 2 e 33 del D.lgs. n. 33/2013. La mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all'art. 4 bis c.2 è sanzionabile dall' ANAC ai sensi dell'art. 47 c. 1 bis del d.lgs. 33/2013.

Per tale ragione, nella nota istruttoria si è chiesto all'Ente di motivare circa la mancata pubblicazione dei dati suddetti e di provvedere alla loro comunicazione indicando anche il link della pubblicazione in "Amministrazione trasparente".

Nella risposta, l'Ente ha affermato che *"l'indicatore complessivo annuale relativo alla tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 è stato regolarmente pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, comprensivo delle informazioni richieste in merito all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici. Link diretto: https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_basilicata/_corleto_perticara/170_pag_amm/010_ind_tem_pag/2024/0001_Documenti_1716888123774/1716888124829_tempomediopagamentida2014_2023.pdf*"

Il Comune di Corleto Perticara ha sostenuto di non aver pubblicato i dati trimestrali relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 2023 a causa di *"un disagio gestionale, che sarà sanato con l'immediato aggiornamento della sezione dedicata, al fine di garantire la piena ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli 4-bis, comma 2 e 33 del D.lgs. n. 33/2013 ed evitare le sanzioni previste dall'art. 47, comma 1-bis"*.

Circa le pubblicazioni in Amministrazione trasparente, non si può non evidenziare come tale criticità non sia ancora stata superata. Manca qualunque risposta sull'omessa pubblicazione dei dati sui pagamenti (art. 4bis del d.lgs. 33/2013) e le pubblicazioni presenti sull'indicatore di tempestività dei pagamenti sono ancora parziali.

Il link trasmesso a questa Sezione:

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_basilicata/_corleto_perticara/170_pag_amm/010_ind

[tem_pag/2025/0003_Documenti_1750671678641/](#) si limita a riportare l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre 2023.

Alla data del 30 settembre 2025, mancano ancora numerosi dati: quelli relativi al 2021 (per il quale risulta il solo indicatore annuale), al 2022, al 2024 e al 2025 (per quest'ultimo risulta solo il secondo semestre).

Si evidenzia la grave omissione dei dati sui pagamenti, per la quale il d.lgs. 33/2013 prevede l'applicazione di sanzioni anche pecuniarie nei confronti dei responsabili ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto. Come indicato dall'ANAC nella delibera n.1310 del 28.12.2016, l'art. 4 bis c. 2 *“prevede, poi, che ogni amministrazione pubblici, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”* (sottolineato aggiunto). La delibera stabilisce che tali dati vadano pubblicati in un prospetto in relazione alle tipologie di spesa con una cadenza di aggiornamento periodica (sei o tre mesi). Al riguardo, l'ANAC ha anche adottato recentemente la delibera n.495 del 25 settembre 2024, contenente schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013. Tra questi schemi, vi è anche quello relativo ai dati sui pagamenti, in cui, peraltro, si chiarisce che *“laddove i destinatari dei pagamenti di cui all'art. 4-bis siano persone fisiche, le amministrazioni hanno cura di non pubblicare i nominativi dei beneficiari, utilizzando adeguate soluzioni tecniche per oscurare i dati identificativi, ad esempio, sostituendo il nominativo con l'espressione “Soggetto privato” oppure con l'inserimento di “omissis”*”.

Si richiama il Comune alla tempestiva, corretta e completa pubblicazione dei dati in argomento nonché all'avvio e al rafforzamento delle procedure di controllo all'interno dell'Ente, in coerenza con le previsioni del d.lgs. 33/2013 e del PIAO del Comune, per la rilevazione delle responsabilità circa le omissioni in argomento e per la determinazione delle conseguenti misure correttive, con riserva di verificare il superamento di dette criticità nei controlli sui prossimi rendiconti.

Quanto ai rilevanti ritardi sui tempi di pagamento, la Sezione, nel prendere atto della risposta, invero generica, rammenta che la disciplina sui tempi di pagamento è

sicuramente funzionale al mantenimento degli equilibri programmati (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR), cosicché il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli Enti si pone, in definitiva, quale elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio. Inoltre, il Collegio ricorda che l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 individua in 30 o 60 giorni (salvo che non sia diversamente pattuito) l'arco temporale entro cui gli enti pubblici devono provvedere all'adempimento delle obbligazioni; l'eventuale superamento del termine determina il decorso, senza la necessità della costituzione in mora, degli interessi moratori. Tenuto conto che la riduzione dei tempi di pagamento costituisce una delle riforme abilitanti del PNRR, Riforma 1.11 del PNRR *"Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"*, precise indicazioni sulle modalità e sugli organi tenuti a garantire il rispetto della tempistica fissata a livello europeo sono contenute nella circolare della RGS-MEF n. 17 del 9 aprile 2024 cui si rinvia.

Tanto precisato, la Sezione accerta il superamento dei tempi medi di pagamento per il 2023 e rappresenta la necessità che il Comune adotti tempestivamente tutte le misure finalizzate al rispetto dei termini di legge atteso che *"la lentezza nell'adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell'accumulo irrituale e incontrollato dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti"* (cfr. delibera di questa Sezione, n. 30/2021/PRSE).

Si raccomanda, inoltre, al Comune di monitorare costantemente il rispetto dei termini di legge per i pagamenti, con riserva di verificare il superamento della criticità nei controlli sui prossimi rendiconti.

3.9 Verifica dei dati pubblicati in Amministrazione trasparente (art. 37 - Contratti pubblici, art. 15 - consulenti e collaboratori)

Dalla consultazione della Sezione Amministrazione trasparente, avvenuta il 9.6.2025, sono risultate:

- l'incompleta pubblicazione e il mancato aggiornamento dei dati sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 33/13;
- l'omessa pubblicazione dei dati sui consulenti e collaboratori ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 33/13, tenuto anche conto che tra le voci di spesa del FPV parte corrente vi sono "altri incarichi";

Per tale ragione, la Sezione ha richiesto chiarimenti sulla mancata o incompleta pubblicazione dei dati in argomento, prevista, rispettivamente, dall'art. 37 e dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013. Si è evidenziato che a tale inadempimento possono conseguire misure disciplinari e, per quel che concerne i dati sui consulenti e collaboratori, nel caso di omessa pubblicazione, anche una sanzione pecuniaria, in caso di pagamento del corrispettivo dell'incarico, a carico del responsabile che l'ha disposto (art. 15 c.3).

L'Ente ha riferito della pubblicazione dei dati sui contratti e ha inviato il link.

"Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, alla voce "Bandi di gara e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", è presente il collegamento ipertestuale al portale della Centrale Unica di Committenza "Medio Agri Sauro" – accessibile al seguente indirizzo:

<https://cuc.medioagrisauro.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>". Inoltre, "Attraverso tale portale vengono regolarmente pubblicate e aggiornate le informazioni relative alle procedure di gara, agli affidamenti, agli atti di aggiudicazione e stipulazione dei contratti che coinvolgono il Comune di Corleto Perticara. La pubblicazione avviene in conformità agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, ed è riferibile a tutte le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture gestite tramite la CUC.

Per quanto riguarda i dati sui consulenti e i collaboratori, si rileva che nel corso dell'anno 2023 sono stati effettivamente conferiti alcuni incarichi di collaborazione. Tuttavia, a causa di una mancata interlocuzione tempestiva tra l'ufficio proponente e il soggetto incaricato della pubblicazione, i dati non sono stati aggiornati nella sezione "Consulenti e collaboratori" entro i termini previsti dalla normativa vigente. L'Ente ha provveduto a recuperare l'adempimento e ha regolarmente pubblicato le informazioni previste dall'art. 15 del D.lgs. 33/2013, per ciascun incarico conferito nel 2023. La sezione è accessibile al seguente link:

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/basilicata/corleto_perticara/030_con_col/;

L'Ente ha altresì predisposto misure organizzative per evitare il ripetersi di simili disallineamenti in futuro, rafforzando il coordinamento tra uffici ai fini della tempestiva pubblicazione degli obblighi in materia di trasparenza".

La Sezione, pur evidenziando che il Comune ha provveduto a pubblicare le informazioni richieste con riguardo ai consulenti ed ai collaboratori, non può non segnalare come la pubblicazione dei dati in questione sia organizzata in modo non chiaro, tale da non favorire la conoscibilità effettiva delle informazioni in argomento, in violazione dei principi della qualità della pubblicazione dei dati previsti dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Con riferimento, invece, alla pubblicazione dei dati sui contratti ex art. 37 del d.lgs. 33/2013, nello stigmatizzare la non esaustiva risposta dell'Ente, il Collegio rileva forti criticità.

Il Comune, pertanto, dovrà procedere ad aggiornare i dati e riorganizzarne i contenuti in AT, assicurando un loro costante monitoraggio per garantire effettiva trasparenza sulle attività e sull'organizzazione del comune nonché sull'uso delle risorse pubbliche oltre che per evitare sanzioni ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 33/2013 (artt. 43, 45 e 46).

Giova ricordare che le disposizioni del d.lgs. 33/2013 integrano *"l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117 c, 2, lett. m) della Costituzione...omissis"* e che la trasparenza, tra l'altro, *"concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche"* e *"integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino"* (art. 1 d.lgs. 33/2013). L'Ad. Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 10/2020, ha anche chiarito che *"la trasparenza è forma di prevenzione della corruzione e strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla p.a. che concorre al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona ... (omissis)"*. Proprio con riferimento al riavvicinamento dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, ad una rinnovata fiducia dei cittadini nei confronti dell'operato delle pubbliche amministrazioni, di particolare rilievo sono i dati

sull'utilizzo delle risorse pubbliche, tra cui i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, i contratti pubblici e il ricorso a consulenti e collaboratori. Specie gli operatori economici possono, dalla pubblicazione di tali dati, trarre elementi utili per verificare il livello di affidabilità degli enti, con conseguenti possibili effetti positivi, per gli enti virtuosi, in termini di attrattività del territorio sotto il profilo degli investimenti.

Nel richiamare il Comune al rispetto della disciplina sulla trasparenza, la Sezione si riserva di verificare il superamento delle criticità riscontrate in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

3.10 Residui

Nella nota istruttoria, si è evidenziato, sulla base dei dati inseriti nella banca dati BDAP, una limitata movimentazione dei residui attivi nel 2023. Infatti, a fronte di residui attivi iniziali di parte corrente di € 2.103.330,51, le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2023 sono state solo di € 850.818,81 pari al 40,45%. Anche per i residui passivi di parte corrente si è registrata un non soddisfacente indice di movimentazione, pari al 55,11%.

Movimentazione residui di parte corrente

Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo I	1.026.991,55	248.593,83	24,21
Titolo II	638.242,02	491.973,88	77,08
Titolo III	438.096,94	110.251,1	25,17
Totali	2.103.330,51	850.818,81	40,45
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS) /	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo I	1.406.366,08	775.058,85	55,11
Titolo IV	-	-	
Totale	1.406.366,08	775.058,85	55,11

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Per la gestione di parte capitale si è evidenziata una scarsa capacità di riscossione (27,37%) e di pagamento (41,76%).

Movimentazione residui di parte capitale

Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo IV	1.898.800,97	638.753,94	33,64
Titolo V	435.323,29	-	-
Titolo VI	-	-	-
Totali	2.334.124,26	638.753,94	27,37
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo II	2.202.415,95	919.781,67	41,76

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Pertanto, si è chiesto al Comune di fornire informazioni in merito ai provvedimenti che avesse adottato o intendesse adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate e di velocizzare i pagamenti. In riscontro, il Comune di Corleto Perticara ha affermato di aver *"intrapreso una serie di azioni volte a migliorare la tempestività nei pagamenti, tra cui una collaborazione intersettoriale più efficiente, grazie all'introduzione di flussi più rapidi tra uffici tecnici/settoriali e ragioneria, e il pagamento in ordine cronologico di tutte le fatture, salvo urgenze debitamente motivate. L'obiettivo è quello di garantire il pagamento entro i 30 giorni previsti dalla normativa. Con riferimento alla gestione dei crediti dell'ente, in particolare quelli correnti e tributari, l'amministrazione provvede ad un'analisi analitica e periodica dei residui attivi, al fine di distinguere tra crediti effettivamente esigibili e posizioni da stralciare o riaccertare come insussistenti; inoltre, l'Ente provvede a sollecitare sistematicamente i debitori per le entrate extratributarie. Per i tributi locali, è in corso un rafforzamento delle attività di accertamento*

tributario e riscossione coattiva, ma anche una bonifica delle banche dati e aggiornamento delle posizioni TARI/IMU/affitti, con verifica dell'anagrafe tributaria comunale".

Si è, altresì, domandato all'Organo di revisione, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui, di specificare:

- se avesse effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (cfr. paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011);
- se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, avesse accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del TUEL, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale di inesigibilità).

Il Revisore dei conti ha così relazionato: *"In sede di riaccertamento ordinario dei residui, il Revisore, vista la verifica effettuata dai responsabili dell'Ente e delle motivazioni addotte, ha effettuato verifiche a campione sui crediti accertati i quali risultano fondati giuridicamente ed ancora esigibili per i quali l'Ente, ritenendoli di non difficile esazione ne ha mantenuto, prudenzialmente, la conservazione nel conto del bilancio. Il Revisore, ricevuto l'elenco dei residui per anno di formazione ha rilevato che i crediti stralciati per un importo totale di euro 13.249,48 sono riconducibili principalmente al titolo 3 "entrate extratributarie" e relativi agli anni 2018 - 2019. L'ente in osservanza ai principi di certezza, veridicità e attendibilità del bilancio ha proceduto a stralciare i crediti molto remoti ritenendoli insussistenti come da tabella che si riporta di seguito:*

ENTE: COMUNE DI CORLETO PERTICARA
PROVINCIA DI POTENZAALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2023
ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO

Codice e Numero	Denominazione	Anno residuo	Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2018	2.498,60	998,60	0,00	1.500,00	
	TOTALE TITOLO 1		2.498,60	998,60	0,00	1.500,00	
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2018	23.034,12	20.034,12	0,00	3.000,00	
		2019	40.560,96	35.560,96	0,00	5.000,00	
	TOTALE TITOLO 3		63.595,08	55.595,08	0,00	8.000,00	
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2011	750,02	0,00	0,00	750,02	
		2015	563,78	0,00	0,00	563,78	
		2019	936,15	0,00	0,00	936,15	
		2020	146.286,08	146.238,55	75.468,47	47,53	
	TOTALE TITOLO 4		148.536,03	146.238,55	75.468,47	2.297,48	
	Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2011	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	
	TOTALE TITOLO 9		1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	
	TOTALE		216.081,71	202.832,23	75.468,47	13.249,48	

In riferimento ai crediti più remoti, si è proceduto a controllare con gli uffici di riferimento e a campione la sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei residui che sono ancora sorretti da idonei titoli giuridici. La maggior parte dei residui attivi si colloca nel Titolo IV, come da tabella C al rendiconto che si allega (Allegato 8) trattandosi di contributi agli investimenti dovuti all'Ente da altre Pubbliche Amministrazioni, statali e regionali, per opere poi effettivamente realizzate o in corso di realizzazione. il Comune riferisce di essersi attivato, per mezzo degli Uffici Finanziario e Tecnico, nel corso dell'anno 2024 per completare i monitoraggi/rendiconti delle opere pubbliche già realizzate sulle varie piattaforme, proprio al fine di ottenere quanto prima l'erogazione dei finanziamenti precedentemente riconosciuti dallo Stato e dalla Regione."

La Sezione non può non evidenziare che l'Ente ha fornito un riscontro generico.

L'analisi della gestione dei residui attivi e passivi è finalizzata non solo a valutare la permanente esigibilità delle posizioni di credito e di debito ma anche la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. *"Il legislatore, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, ha stabilito che, al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento. Considerata la finalità della norma, (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale"* (cfr. precedente di questa Sezione n. 42/2021/PRSE). Pertanto, è necessario che l'Ente provveda a verificare compiutamente le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una

rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio e, conseguentemente, provveda al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili" (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011) (Cfr. precedente di questa Sezione n. 10/2024/PRSE).

Inoltre, la Sezione rileva il contenuto non esaustivo e generico del riscontro fornito a proposito della riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli relativi al Titolo I. Si ricorda che la capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche e che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione. Come ricordato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (cfr. Corte Cost., sent. n. 184/2016; nello stesso senso, sent. nn. 80/2017 e 247/2017) (Cfr. precedente di questa Sezione n. 38/2024/PRSE).

La limitata capacità dell'Ente di assicurare il reperimento e l'effettiva riscossione delle risorse necessarie per realizzare le proprie funzioni e, dunque, garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività, provoca, nel tempo, la crescita della mole dei residui attivi (con la conseguente necessità di procedere a congrue operazioni di neutralizzazione mediante accantonamento a FCDE), ricorrenti difficoltà di cassa (che determinano il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria), nonché ritardi nell'adempimento delle proprie obbligazioni (con l'innalzamento dei tempi di pagamento); tutto ciò rischia di mettere a rischio il permanere degli equilibri di bilancio. Inoltre, occorre *“evitare di innescare una dinamica nella quale la lentezza nella*

riscossione o l'esito di inesigibilità delle somme dovute ingeneri una generalizzata convinzione che una dilazione o un'inerzia nel pagare le somme dovute all'erario sia "premiata" con esazioni assai tardive o addirittura con la non esazione" (cfr. Sez. Reg. Contr. Lombardia 257/2021/PRS).

Tenuto conto che l'operato dell'Ente è indice di una forte criticità nella sana gestione finanziaria, la Sezione si riserva di verificare, nei controlli sui prossimi rendiconti, sia lo svolgimento effettivo delle attività di riaccertamento dei residui, e di valutarne l'impatto in termini di riduzione dei residui stessi, sia l'attivazione di misure effettive che consentano di incrementare la capacità esattiva dell'ente.

3.11 Recupero evasione tributaria

La tabella del questionario (punto 47 della Sezione II) non è risultata compilata; appare, pertanto, che il Comune non abbia attuato alcuna azione di recupero dell'evasione tributaria.

47. Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonato	FCDE
			Competenza Esercizio 2023	Rendiconto 2023
Recupero evasione IMU/TASI	0.00	0.00	0.00	0.00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recupero evasione Canone Unico (ex TOSAP e COSAP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recupero evasione altri tributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La Sezione, pertanto, ha chiesto motivati chiarimenti in merito all'assenza di accertamenti e riscossioni con riferimento a tutti i tributi e, in caso di erronea compilazione, di fornire la tabella debitamente predisposta.

L'Ente, nel riscontro inviato, ha preso atto che la tabella evidenziata dalla Sezione non è stata compilata ed ha evidenziato come, negli anni precedenti, non sia stata avviata una sistematica attività di accertamento e recupero dell'evasione tributaria, sebbene siano stati effettuati alcuni interventi di controllo puntuale su posizioni specifiche, non sempre formalizzati in atti di accertamento ai fini statistici. *"La mancata compilazione della tabella è dunque da attribuirsi a una carenza di rilevazione strutturata dei dati e di coordinamento tra*

l'ufficio tributi e l'ufficio finanziario nel periodo di riferimento. L'Ente è attualmente impegnato in un percorso di riorganizzazione del servizio tributi e ha avviato azioni propedeutiche alla costituzione di una banca dati aggiornata e integrata, funzionale all'attivazione di future attività di accertamento".

La Sezione evidenzia, con preoccupazione quanto emerge dal riscontro fornito da cui si conferma che, almeno fino al 2025, non sono state adottate misure adeguate al recupero dell'evasione tributaria, recupero il cui livello effettivo è scarso. Si rammenta che è specifico dovere dell'Ente attivarsi per adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficace e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti e l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati ad ineludibili doveri di solidarietà.

L'indefettibile principio generale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria è riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava, quindi, il principio dell'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione dell'Ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, con conseguente pregiudizio per gli interessi erariali. Secondo la giurisprudenza contabile, infatti, *"il mancato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge"* (Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 113/2021/PRSP). In particolare, con riferimento alla riscossione della TARI viene affermata la responsabilità amministrativa in presenza di *"una gestione inefficiente del servizio tributi determinante il mancato incasso della TARI"* (Sez. giur. Umbria, n. 62/2022). Appare, dunque, chiaro come la tenuta del bilancio sia suscettibile di subire una

potenziale compromissione, considerato che la criticità rappresentata potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni per il venir meno di entrate proprie (vedi, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 102/2020/PRSP).

Inoltre, occorre *“evitare di innescare una dinamica nella quale la lentezza nella riscossione o l'esito di inesigibilità delle somme dovute ingeneri una generalizzata convinzione che una dilazione o un'inerzia nel pagare le somme dovute all'erario sia “premiata” con esazioni assai tardive o addirittura con la non esazione”* (sottolineato aggiunto) (cfr. Sez. Reg. Contr. Lombardia 257/2021/PRSE).

Tenuto conto che l'operato dell'Ente è indice di una forte criticità nella sana gestione finanziaria, si richiama il Comune ad un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e a realizzare tempestivamente tutte le azioni indispensabili al fine di contrastare l'evasione tributaria, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione, con riserva di verificare l'evoluzione della criticità in sede dei successivi controlli di legalità e regolarità ex art. 148 bis TUEL sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi (cfr. precedente di questa Sezione n.40/2024/PRSP).

3.12 Spesa del personale

L'Organo di revisione, nella relazione allegata al rendiconto 2023, ha dichiarato che sono stati rispettati:

- a) i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- b) l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;
- c) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017. che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La Sezione ha chiesto l'invio dei prospetti volti a dimostrare, nel 2023, il rispetto dei vincoli, rispettivamente, di cui alla lettera a) e alla lettera c).

In sede di riscontro, l'Ente ha fornito i prospetti richiesti, precisando che *"a) Il limite di spesa relativo all'anno 2009 per il personale a tempo determinato, convenzionato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è pari a € 234.679,00 (Allegato 5). Nel corso dell'anno 2023, la spesa sostenuta per le medesime tipologie di personale risulta pari a € 263.193,00 (Allegato 6). Si riconosce pertanto un superamento del limite previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010. Tuttavia, già a partire dal 2024, l'Ente ha avviato un processo di razionalizzazione della spesa volto a ricondurre progressivamente il totale entro i limiti normativi.*

Le risorse impegnate per tali tipologie di contratto risultano già ridotte rispetto all'esercizio precedente.

c) Il limite di spesa definito per l'anno 2016 in materia di trattamento accessorio del personale non dirigente ammonta a € 90.907,00. Per l'anno 2023, le risorse effettivamente destinate al trattamento accessorio risultano pari a € 32.200,00, ampiamente al di sotto del limite massimo consentito, con pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017. (Allegato 7)".

La Sezione, nel prendere atto del rispetto del vincolo di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, rileva, invece, il superamento del limite fissato dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, norma *"... che pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato"* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2012)

Inoltre, sulla portata applicativa della disposizione in parola si è pronunciata anche la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui: *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28".*

Ciò posto, nel rammentare che, ai sensi del penultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, *“Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”*, la Sezione raccomanda all'Ente di attenersi scrupolosamente al rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, avviando ogni azione utile alla riduzione dei contratti flessibili attraverso gli strumenti normativi e gestionali a disposizione, affinché il limite suddetto venga riportato nei limiti di legge, con riserva di ogni ulteriore verifica in occasione del controllo sui rendiconti relativi agli esercizi finanziari successivi.

3.13 Inventari

Il Revisore nella Relazione ha affermato che l'Ente **non** ha aggiornato gli inventari al 31 dicembre 2023. Tuttavia, nel questionario Sezione V - contabilità economico-patrimoniale, ha risposto positivamente al quesito relativo all'aggiornamento degli inventari al 31 dicembre 2023, per gli enti con popolazione < 5.000 abitanti.

Si è chiesto di chiarire l'incongruenza e di relazionare sullo stato di elaborazione degli inventari e sulle previsioni di completamento.

Il Revisore dei conti ha affermato, nel riscontro, di aver *“indicato che l'Ente non ha aggiornato gli inventari alla data del 31/12/2023, in quanto dalla documentazione in possesso non risultava tale aggiornamento. Pertanto, per mero errore nel Questionario ha indicato che l'ente aveva proceduto all'aggiornamento dell'inventario.”*

Il Revisore ha continuato affermando che alla data del 31 dicembre 2023 gli inventari non risultano aggiornati e che, è stato avviato un percorso di aggiornamento nel 2025.

Nel prendere atto che l'aggiornamento dell'inventario non è stato ancora completato, e in assenza di qualsiasi indicazione circa l'anno di riferimento dell'ultimo aggiornamento, la Sezione non può esimersi dal rilevare la criticità in argomento, rammentando che ai fini dell'elaborazione della Situazione patrimoniale con modalità semplificate, ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del TUEL, è necessario che l'inventario risulti aggiornato, poiché, in caso contrario, la *“Situazione patrimoniale semplificata”* non costituisce una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell'ente.

La giurisprudenza contabile ha osservato, altresì, che *“... Un passaggio essenziale per una migliore gestione del patrimonio è quello della ricognizione completa di tutti gli immobili di proprietà dell’ente, nella loro natura oggettiva, per le loro funzioni, per lo stato manutentivo, poiché da una visione complessiva si può partire con una programmazione per il migliore utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. Evidentemente, quindi, le attività di inventario e di valutazione sono propedeutiche alle politiche di valorizzazione di tali beni patrimoniali, che l’ente deve attuare nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità”* (cfr. Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazione n. 70/2020/PRSE e Sez. Reg. Contr. Sardegna, deliberazione n. 179/2024).

Si invita, pertanto, l’Ente a completare con sollecitudine l’aggiornamento dell’inventario, con riserva di verificare la risoluzione della riscontrata criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi successivi a quello in esame (Cfr. precedente di questa Sezione n.56/2025/PRSE)

3.14 Errori nella compilazione del questionario e della relazione

Dall’esame del questionario e della relazione, nonché dall’istruttoria svolta, sono emersi, come annotato sopra, errori e omissioni nella compilazione da parte dell’Organo di revisione con riferimento, tra l’altro, ai seguenti aspetti:

- Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale e per spese correnti;
- Fondo Anticipazioni liquidità (D.L. n. 35/2013);
- Fondo rinnovi contrattuali;
- Inventari;

La Sezione, alla luce degli errori rilevati, sottolinea la necessità che l’Organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni “verificate” e corrispondenti ai dati effettivi. Si ricorda, infatti, che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss. della L. n. 266/2005, e ciò in quanto *“Le “Linee guida” e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti*

controllati – la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente. L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)" (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR). Questa Sezione ha già evidenziato più volte che "tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell'art. 240 TUEL "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1, richiamato all'art. 3, comma 1, del d.lgs 118/2011 "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile" (cfr. precedenti di questa Sezione deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE). Si raccomanda, pertanto, al revisore di prestare particolare attenzione nella compilazione dei questionari e nella redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di Corleto Perticara (PZ) la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di realizzare azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;
- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

La Relatrice

F.to Dott.ssa Elisabetta Midenà

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 14 ottobre 2025.

Il Funzionario

Preposto all'ufficio di Supporto

F.to Dott. Giovanni Cappiello